

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4765 del 08/10/2020
Oggetto	REVOCA SOSPENSIONE DEI PRELIEVI IDRICI SUPERFICIALI DAI TORRENTI NURE E CHIAVENNA E LORO AFFLUENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PIACENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4923 del 08/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

REVOCA SOSPENSIONE DEI PRELIEVI IDRICI SUPERFICIALI DAI TORRENTI NURE E CHIAVENNA E LORO AFFLUENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PIACENZA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici e s. m. e i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021” e DGR n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;

PREMESSO che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 per la Tutela della risorsa idrica l'Autorità competente può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai prelievi, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione;
- il Regolamento Regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV);
- ai sensi dell'art.12 bis del TU 1775/33 il rispetto del DMV è condizione necessaria per il rilascio del titolo concessorio, conseguentemente il titolare di concessione è obbligato a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione rende noto il divieto di prelevare acqua;
- anche ai titolari di autorizzazione provvisoria e a coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima il prelievo, ai sensi della normativa vigente, è fatto obbligo il rispetto del DMV costituendo tale valore misura per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore;

DATO ATTO che:

- l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni sono regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV sono applicati entro il 31/12/2016;
- nell'Allegato D della D.G.R. n.2067/2015 sono stati individuati i valori correttivi della componente morfologica-ambientale, fissando il valore del DMV di riferimento per tutti i corpi idrici regionali naturali;
- il Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica) stabilisce che, ai fini del bilancio idrico, il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al DMV dei corpi idrici interessati;
- in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica devono essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

DATO CONTO CHE:

- che, a causa di un prolungato periodo di siccità del periodo estivo, per le quali si era rilevato un calo delle portate transitive al di sotto della soglia DMV, con propria determinazione DET-AMB-2020-3532 del 29/07/2020, è stato disposto il divieto totale, con esclusione di alcune tipologie di utilizzo, del prelievo dai corsi d'acqua Torrente Chiavenna e Torrente Nure e loro affluenti;
- che tale divieto decorreva dalla data del 30/07/2020 per le tipologie di prelievo indicate nei provvedimenti di sospensione citati;
- tale determinazione dirigenziale stabiliva, altresì, di rinviare ad apposito atto la revoca della predetta disposizione, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso del corso d'acqua lo consentissero;

CONSIDERATO:

- che nell'ultimo periodo temporale si è osservata una ripresa delle precipitazioni, unitamente ad una

diminuzione delle temperature che ha determinato una ripresa del deflusso così come confermato dalle misurazioni effettuate dalla Struttura Idro Meteo Clima, Servizio Idrografia Idrologia Regionale e Distretto Po di ARPAE con cadenza bisettimanale nella sezione di riferimento del T. Chiavenna denominata "Saliceto" e pubblicate al link https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=4213 e dalle misure di portata effettuate sul T. Nure in data 6/10/2020;

- che la situazione meteorologica fa presagire una sempre maggiore ripresa del deflusso dai corsi d'acqua appenninici con una contestuale diminuzione del prelievo idrico a fini irrigui in ragione del periodo stagionale;

- che, per le ragioni sopra espresse, si ritiene possibile permettere la ripresa dei prelievi idrici dai Torrenti Chiavenna e Nure e dai loro affluenti mantenendo tuttavia monitorata la situazione al fine di provvedere, nel caso in cui le condizioni climatiche e di conseguenza le portate si dovessero abbassare sotto la soglia prevista, all'emissione dei necessari provvedimenti di limitazione dei prelievi stessi;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è Adalgisa Torselli, Responsabile del SAC di Piacenza ;

DATO ATTO altresì della regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di revocare, con effetto dall'8 ottobre 2020, il provvedimento di sospensione del prelievo idrico, emesso con la determinazioni DET-AMB-2020-3532 del 29/07/2020, nel territorio di competenza del SAC di Piacenza, dal Torrente Chiavenna e dal Torrente Nure e loro affluenti;
- b) di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni del territorio della Provincia di Piacenza interessati, per l'affissione ai relativi Albi Pretori, alla Provincia di Piacenza, ai Carabinieri Forestali, nonché alle Associazioni di categoria interessate, al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest'ultimo caso in forma di comunicato stampa);
- c) di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

La DIRIGENTE

SAC di Piacenza

Adalgisa Torselli

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.